

5. La Commissione informerà le autorità dei Paesi bassi in merito alle presunte prassi di questa azienda e chiederà che sia svolta un'adeguata indagine al riguardo e sull'applicazione della legislazione europea sulla gestione dei rifiuti nel caso specifico.

(¹) GU L 194 del 25.7.1975.

(²) GU L 377 del 31.12.1991.

(³) GU L 30 del 6.2.1993.

(⁴) GU L 183 del 29.6.1989.

(⁵) GU L 131 del 5.5.1998.

(2003/C 268 E/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0619/03
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(3 marzo 2003)

Oggetto: Organizzazione dei Mujaeddin del popolo

La Commissione può comprovare che i membri dell'Organizzazione dei Mujaeddin del popolo (MKO o PMOI), affiliata al Consiglio nazionale della resistenza iraniano, rappresenti una minaccia alla sicurezza mondiale al di fuori dell'Iran?

La Commissione è a conoscenza del sostegno dato pubblicamente all'MOK/PMOI da 331 deputati britannici e da 122 membri della camera dei Lord, oltre che da 150 membri del Congresso statunitense?

Considerate le accuse formulate il 12 febbraio al Parlamento europeo da un MPE in merito al fatto che l'MKO è composta da criminali che «uccidono e eliminano continuamente vittime innocenti che sono fra di noi» la Commissione può comprovare che i membri dell'MKO hanno compiuto detti atti al di fuori dei confini iraniani?

Considerato che l'atteggiamento critico nei confronti dell'MKO riflette le posizioni delle autorità iraniane, potremmo essere in presenza di un caso in cui ciò che per l'uno è un terrorista per l'altro è un combattente per la libertà?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(25 marzo 2003)

La Commissione osserva che il termine lista di terroristi si riferisce alla lista allegata alla posizione comune 2001/931/PESC (¹) ed alla lista di persone, gruppi ed entità i cui capitali e le cui risorse devono essere congelati ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (²). La posizione comune e il regolamento sono stati adottati in applicazione della risoluzione 1373(2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio decide le persone, gruppi ed entità da inserire nella lista all'unanimità dei suoi membri senza che sia necessaria una proposta della Commissione. Poiché le deliberazioni del Consiglio sono segrete, la Commissione non formula commenti sull'inclusione in tale lista di persone, gruppi o entità.

La Commissione osserva infine che la posizione comune contiene numerosi criteri che devono essere soddisfatti e che nel maggio 2002 ne è dipesa l'inclusione dei Mujaeddin e Khalq, mentre nel caso specifico il Consiglio nazionale della resistenza iraniana continua a non esservi incluso.

(¹) GU L 344 del 28.12.2001.

(²) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, GU L 344 del 28.12.2001.